



COMUNICATO UFFICIALE N. 70 **Stagione Sportiva 2022/2023**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. dal n. 49/AA al n. 62/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 31 AGOSTO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE 49/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 646 pfi 21-22 adottato nei confronti dei Sig.ri Thierno Hady BARRY, Marco VIDA, Gianpaolo DESINANO e della società A.S.D. SANTAMARIA, avente ad oggetto la seguente condotta:

THIERNO HADY BARRY, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la ASD Santamaria, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione al "Protocollo FIGC 2021-2022 Dilettanti - Versione 7" del 19.2.2022 recante le "Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione della stagione sportiva 2021-2022 ... finalizzate al contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" per avere lo stesso, in occasione della gara ASD Azzurra Premariacco - ASD Santamaria del 27.2.2022 valevole per il girone B del campionato di promo-zione del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia, fatto accesso all'impianto sportivo della ASD Azzurra Premariacco ed agli spogliatoi dello stesso nonostante fosse privo di *green pass* in corso di validità e per essersi rifiutato, unitamente agli altri tesserati della ASD Santamaria facenti parte del gruppo squadra, di esibire un documento di identità al momento dell'ingresso nell'impianto sportivo;

MARCO VIDA, all'epoca dei fatti direttore sportivo tesserato per la società ASD Santamaria, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione al "Protocollo FIGC 2021-2022 Dilettanti - Versione 7" del 19.2.2022 recante le "Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione della stagione sportiva 2021-2022 ... finalizzate al contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" per avere consentito, o comunque non impedito, in occasione della gara ASD Azzurra Premariacco - ASD Santamaria del 27.2.2022 valevole per il girone B del campionato di promozione del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia, nella sua qualità di dirigente accompagnatore della ASD Santamaria, l'accesso all'impianto sportivo della ASD Azzurra Premariacco ed agli spogliatoi dello stesso del proprio calciatore Sig. Thierno Hady Barry nonostante lo stesso fosse privo di *green pass* in corso di validità; nonché per avere consentito, o comunque non impedito, sempre in occasione della gara appena citata, che i tesserati per la sua società di appartenenza, al momento dell'accesso all'impianto sportivo ed agli spogliatoi si rifiutassero di esibire un documento di identità insieme al *green pass*, impedendo così di fatto la verifica di corrispondenza tra *green pass* ed il soggetto che lo esibiva;

GIANPAOLO DESINANO, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Santamaria, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione al "Protocollo FIGC 2021-2022 Dilettanti - Versione 7" del 19.2.2022 recante le "Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione della stagione sportiva 2021-2022 ... finalizzate al contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" per avere consentito, o comunque non impedito, in occasione della gara ASD Azzurra Premariacco - ASD Santamaria del 27.2.2022, valevole per il girone B del campionato di promozione del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia, l'accesso all'impianto sportivo della ASD Azzurra Premariacco ed agli spogliatoi dello stesso del proprio calciatore Sig. Thierno Hady Barry nonostante lo stesso fosse privo di *green pass* in corso di validità; nonché per avere consentito, o comunque non impedito, sempre in occasione della gara appena citata, che i tesserati per la società dallo stesso rappresentata, al momento dell'accesso all'impianto sportivo ed agli spogliatoi si rifiutassero di esibire un documento di identità insieme al *green pass*, impedendo così di fatto la verifica di corrispondenza tra *green pass* ed il soggetto che lo esibiva;

A.S.D. SANTAMARIA, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati il Sig. Gianpaolo Desinano, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società, il Sig. Marco Vida, quale direttore sportivo, ed il Sig. Thierno Hady Barry, quale calciatore;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Thierno Hady BARRY, dal Sig. Marco VIDA e dal Sig. Gianpaolo DESINANO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. SANTAMARIA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi nelle prime gare ufficiali della stagione 2022 - '23 per il Sig. Thierno Hady BARRY, di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Marco VIDA, di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Gianpaolo DESINANO e di € 200,00 (duecento) di ammenda per la società A.S.D. SANTAMARIA;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)
nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 AGOSTO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE 50/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 621 pf 21-22 adottato nei confronti dei Sig.ri Francesco DE SANTIS, Giuseppe STILLO, Floriano NOTO e della società U.S. CATANZARO 1929 S.r.l., avente ad oggetto la seguente condotta:

FRANCESCO DE SANTIS, responsabile sanitario tesserato, all'epoca dei fatti, per la società U.S. Catanzaro 1929 S.r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1, del CGS, dell'art. 44, comma 2, delle N.O.I.F. e delle *"Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione della stagione sportiva 2021/2022"* del 19 febbraio 2022, e di quanto previsto dal C.U. 36/A del 28 luglio 2021 in caso di *"Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari"*, del C.U. 42/A del 30 luglio 2021 sull'uso obbligatorio delle certificazioni verdi Covid-19 e anche dei *"Chiarimenti alle indicazioni generali FIGC per la stagione sportiva 2021/2022 finalizzate al contenimento dell'emergenza pandemica da Covid-19"* del 19 agosto 2021, nonché in violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza;

GIUSEPPE STILLO, medico sociale tesserato, all'epoca dei fatti, per la società U.S. Catanzaro 1929 S.r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1, del CGS, dell'art. 44, comma 2, delle N.O.I.F. e delle *"Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione della stagione sportiva 2021/2022"* del 19 febbraio 2022, e di quanto previsto dal C.U. 36/A del 28 luglio 2021 in caso di *"Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari"*, del C.U. 42/A del 30 luglio 2021 sull'uso obbligatorio delle certificazioni verdi Covid-19 e anche dei *"Chiarimenti alle indicazioni generali FIGC per la stagione sportiva 2021/2022 finalizzate al contenimento dell'emergenza pandemica da Covid-19"* del 19 agosto 2021, nonché in violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza;

FLORIANO NOTO, amministratore unico e legale rappresentante tesserato, all'epoca dei fatti, per la società U.S. Catanzaro 1929 S.r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1, del CGS, dell'art. 44 comma 1, delle N.O.I.F. e delle *"Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione della stagione sportiva 2021/2022"* del 19 febbraio 2022, e di quanto previsto dal C.U. 36/A del 28 luglio 2021 in caso di *"Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari"*, del C.U. 42/A del 30 luglio 2021 sull'uso obbligatorio delle certificazioni verdi Covid-19 e anche dei *"Chiarimenti alle indicazioni generali FIGC per la stagione sportiva 2021/2022 finalizzate al contenimento dell'emergenza pandemica da Covid-19"* del 19 agosto 2021, nonché in violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver provveduto a

far rispettare o, comunque, per non aver vigilato sul rispetto delle norme sopra richiamate in materia di controlli sanitari;

U.S. CATANZARO 1929 S.r.l., per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati il Sig. Floriano Noto, quale amministratore unico e legale rappresentante della società, il Sig. Francesco De Santis, quale responsabile sanitario, ed il Sig. Giuseppe Stillo, quale medico sociale;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Francesco DE SANTIS, dal Sig. Giuseppe STILLO e dal Sig. Floriano NOTO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società U.S. CATANZARO 1929 S.r.l.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 265,00 (duecentosessantacinque/00) di ammenda per il Sig. Francesco DE SANTIS, di € 265,00 (duecentosessantacinque/00) di ammenda per il Sig. Giuseppe STILLO, di € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per il Sig. Floriano NOTO e di € 700,00 (settecento/00) di ammenda per la società U.S. CATANZARO 1929 S.r.l.;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)
nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 AGOSTO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE 51/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui ai procedimenti nn. 845 e 846 pf 21-22 adottato nei confronti dei Sig.ri Filippo RAIOLA, Raffaele TRAPANI e della società PAGANESE CALCIO 1926 S.r.l., avente ad oggetto la seguente condotta:

FILIPPO RAIOLA, amministratore unico e legale rappresentante pro tempore della società Paganese Calcio 1926 S.r.l., all'epoca dei fatti, in violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 31, comma 1, del C.G.S., in relazione a quanto previsto dall'art. 85, lett. C), par. II), punto 1), lett. d) delle NOIF per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per il mancato deposito alla Co.Vi.So.C., entro il termine del 31 marzo 2022, della relazione contenente il giudizio della società di revisione sulla semestrale al 31 dicembre 2021, in relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi; in violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 31, comma 1, del C.G.S. in relazione a quanto previsto dall'art. 85, lett. C), par. III), punto 1), lett. b) delle NOIF per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per il mancato deposito alla Co.Vi.So.C., entro il termine del 31 maggio 2022, della relazione contenente il giudizio della società di revisione sulla situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo 2022, in relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

RAFFAELE TRAPANI, procuratore speciale e legale rappresentante pro tempore della società Paganese Calcio 1926 S.r.l., all'epoca dei fatti, in violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 31, comma 1, del C.G.S., in relazione a quanto previsto dall'art. 85, lett. C), par. II), punto 1), lett. d) delle NOIF per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per il mancato deposito alla Co.Vi.So.C., entro il termine del 31 marzo 2022, della relazione contenente il giudizio della società di revisione sulla semestrale al 31 dicembre 2021, in relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi; in violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 31, comma 1, del C.G.S. in relazione a quanto previsto dall'art. 85, lett. C), par. III), punto 1), lett. b) delle NOIF per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per il mancato deposito alla Co.Vi.So.C., entro il termine del 31 maggio 2022, della relazione contenente il giudizio della società di revisione sulla situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo 2022, in relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

PAGANESE CALCIO 1926 S.r.l, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, società alla quale appartenevano i Sig.ri Filippo Raiola e Raffaele Trapani al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei confronti o interesse dei quali era espletata l'attività sopra descritta;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Filippo RAIOLA, dal Sig. Raffaele TRAPANI e dal Sig. Alfonso Manzo, in qualità di legale rappresentante *pro tempore*, per conto della società PAGANESE CALCIO 1926 S.r.l.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 8 (otto) giorni di inibizione per il Sig. Filippo RAIOLA, di 8 (otto) giorni di inibizione per il Sig. Raffaele TRAPANI e di € 500,00 (cinquecento) di ammenda per la società PAGANESE CALCIO 1926 S.r.l.;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)
nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 AGOSTO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE 52/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 714 pfi 21-22 adottato nei confronti del Sig. Salvatore BIANCHETTI e della società POLISPORTIVA CATANIA 1980, avente ad oggetto la seguente condotta:

SALVATORE BIANCHETTI, all'epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della Pol. Catania 1980, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 21, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società Polisportiva Catania 1980, consentito, o comunque non impedito, al calciatore Sig. Santo Romano di partecipare - con il nominativo Santi Roma, soggetto sconosciuto agli archivi federali - nella fila della squadra schierata dalla società Polisportiva Catania 1980 alla gara Atletico Picanello - Polisportiva Catania 1980 disputata l'11 aprile 2022 e valevole per il Campionato Provinciale Under 15, nonostante lo stesso dovesse ancora scontare la squalifica irrogatagli dal Giudice Sportivo Territoriale con provvedimento pubblicato nel Comunicato Ufficiale n. 51 del 6 aprile 2022 del Comitato Regionale Sicilia L.N.D;

POLISPORTIVA CATANIA 1980, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia, società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione era tesserato il Sig. Salvatore Bianchetti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Salvatore BIANCHETTI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società POLISPORTIVA CATANIA 1980;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di mesi 1 (uno) e giorni 15 (quindici) di inibizione per il Sig. Salvatore BIANCHETTI e di punti 1 (uno) di penalizzazione ed € 150,00 (centocinquanta) di ammenda per la società POLISPORTIVA CATANIA 1980;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)
nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 AGOSTO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE 53/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 635 pf 21-22 adottato nei confronti dei Sig.ri Giuseppe LARATTA, Giacomo CARRARA della società A.S.D. MONTECARLO, avente ad oggetto la seguente condotta:

GIUSEPPE LARATTA, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico (UEFA B cod. 118.454), in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità stabiliti dall'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli articoli. 37, comma 1, 33, comma 1, 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, ed all'art. 38, commi 1 e 4, delle N.O.I.F., per aver prestato nel corso della stessa stagione sportiva 2021-2022 la doppia attività dapprima con la A.S.D. Giovani Granata Monsummano, e sino al 28 ottobre 2021 data in cui ha formalizzato le dimissioni (poi inserite dalla società nel portale FIGC in data 3 novembre 2021), salvo poi dal mese di novembre 2021 svolgere il ruolo di allenatore privo di tesseramento per la A.S.D. Montecarlo e precisamente la funzione di collaboratore dell'allenatore Andrea Sorini nella categoria Allievi Under 16 anche in occasione delle gare Folgore Marlia - A.S.D. Montecarlo del 20 febbraio 2022 (in cui peraltro veniva inserito in distinta come tecnico in assenza del Sorini) e Ghiviborgo-Montecarlo del 6 marzo 2022 (in cui veniva inserito in distinta come massaggiatore in presenza del Sorini);

GIACOMO CARRARA, tesserato all'epoca dei fatti quale Presidente nonché legale rappresentante della società A.S.D. MONTECARLO, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità stabiliti dall'art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 38, commi 1 e 4 delle N.O.I.F. per aver, nella sua qualità, pur essendo consapevole del precedente tesseramento del Sig. Giuseppe Laratta quale tecnico per A.S.D. Giovani Granata Monsummano, come ammesso in sede di audizione, consentito o comunque non impedito che lo stesso privo di tesseramento, dal mese di novembre 2021, svolgesse il ruolo di allenatore per la A.S.D. Montecarlo e precisamente la funzione di collaboratore dell'allenatore Andrea Sorini nella categoria Allievi Under 16 anche in occasione delle gare Folgore Marlia - A.S.D. Montecarlo del 20 febbraio 2022 (in cui peraltro veniva inserito in distinta come tecnico in assenza del Sorini) e Ghiviborgo - A.S. D. Montecarlo del 6 marzo 2022 (in cui veniva inserito in distinta come massaggiatore in presenza del Sorini);

A.S.D. MONTECARLO, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione ai comportamenti

posti in essere rispettivamente sia dal proprio legale rappresentante che dal proprio tecnico così come riportati nei precedenti capi di incolpazione.

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giuseppe LARATTA e dal Sig. Giacomo CARRARA in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. MONTECARLO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di squalifica per il Sig. Giuseppe LARATTA, di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Giacomo CARRARA e di € 200,00 (duecento) di ammenda per la società A.S.D. MONTECARLO;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)
nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 AGOSTO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 54/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 748 pfi 21-22 adottato nei confronti del Sig. Yuri BUCCHIONI, avente ad oggetto la seguente condotta:

YURI BUCCHIONI, calciatore tesserato per la società A.S.D. ATLETICO ETRURIA all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 28, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in occasione della gara A.S.D. Atletico Etruria – Atletico Piombino S.S.D. A.R.L del 9.4.2022 valevole per il campionato Juniores Regionali Under 19, rivolto al calciatore della squadra avversaria Sig. Gioele Ciurli Sakamonyo, insulti di natura razziale;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Yuri BUCCHIONI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 5 (cinque) giornate di squalifica per il Sig. Yuri BUCCHIONI;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 AGOSTO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE 55/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 820 pf 21-22 adottato nei confronti del Sig. Raffaele Mario DE FRANCESCO e della società S.S. CITTA' DI CAMPOBASSO S.r.l. avente ad oggetto la seguente condotta:

RAFFAELE MARIO DE FRANCESCO, all'epoca dei fatti amministratore delegato e legale rappresentante della Società S.S. CITTA' DI CAMPOBASSO SRL, in violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S., in relazione all'inosservanza dell'impegno assunto con la dichiarazione di cui al Titolo III – Criteri Sportivi e Organizzativi – capo A), n. 1), lett. e), del Sistema delle Licenze Nazionali per l'ammissione al Campionato Professionistico di Serie C 2021/2022, pubblicato con CU n. 253/A del 21 maggio 2021, per non aver tesserato, entro il termine del 1 febbraio 2022, almeno 20 calciatrici di età compresa tra i 5 e i 12 anni, ai fini della partecipazione ai Campionati e/o Tornei Ufficiali Esordienti e/o Pulcini, all'interno del proprio settore giovanile, e per non aver posto in essere le modalità alternative di assolvimento dell'obbligo previste dal medesimo punto 1), lettera e);

S.S. CITTA' DI CAMPOBASSO S.r.l., per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, società alla quale apparteneva il Sig. Raffaele Mario De Francesco al momento della commissione dei fatti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Raffaele Mario DE FRANCESCO, in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società S.S. CITTA' DI CAMPOBASSO S.r.l.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di giorni 15 (quindici) di inibizione per il Sig. Raffaele Mario DE FRANCESCO e di € 10.000,00 (diecimila) di ammenda per la società S.S. CITTA' DI CAMPOBASSO S.r.l.;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 AGOSTO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE 56/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 85 pfi 22-23 adottato nei confronti del Sig. Ivan PELLIZZARO e della società U.S.D. MONTEBELLO avente ad oggetto la seguente condotta:

IVAN PELLIZZARO, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società USD Montebello, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 23 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, a mezzo di un post pubblicato in data 17 luglio 2022 sulla propria pagina del social "Facebook", espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione, dell'onore e del rispetto dei tesserati della Soc. M.M. Sarego Academy;

U.S.D. MONTEBELLO, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, società per la quale, all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione, era tesserato il Sig. Ivan Pellizzaro in qualità di presidente;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Ivan PELLIZZARO, in proprio e, in qualità di presidente con poteri di rappresentanza, per conto della società U.S.D. MONTEBELLO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di giorni 45 (quarantacinque) di inibizione per il Sig. Ivan PELLIZZARO e di € 300,00 (trecento) di ammenda per la società U.S.D. MONTEBELLO;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 AGOSTO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE 57/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 692 pfi 21-22 adottato nei confronti dei Sig.ri Marco TROPLINI, Luca BORASCA, Marco CALONEGO e della società A.S.D. BEVILACQUA CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

MARCO TROPLINI, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per la società A.S.D. Bevilacqua Calcio, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e all'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F., per avere lo stesso preso parte nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Bevilacqua Calcio alle seguenti gare, tutte valevoli per il campionato regionale juniores, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva: Bevilacqua Calcio - Nogara Calcio del 18 settembre 2021, San Giovanni Ilarione - Bevilacqua Calcio del 26 settembre 2021, Bevilacqua Calcio - Oppeano del 2 ottobre 2021, FC Atletica Città di Cerea - Bevilacqua Calcio del 9 ottobre 2021, Bevilacqua Calcio - Cologna Veneta del 16 ottobre 2021, Bevilacqua Calcio - Belfiorese del 23 ottobre 2021, Castel d'Azzano - Bevilacqua Calcio del 6 novembre 2021, Bevilacqua Calcio - Tregnano 1931 A.S.D. del 13 novembre 2021, Albaronco A.S.D. - Bevilacqua Calcio del 20 novembre 2021, Bevilacqua calcio - Lonigo del 27 novembre 2021, Altopolesine - Bevilacqua Calcio del 4 dicembre 2021, Bevilacqua Calcio - Pro San Bonifacio 1921 dell'11 dicembre 2021, Chiampo - Bevilacqua Calcio del 18 dicembre 2021, Bevilacqua Calcio - San Giovanni Ilarione del 14 dicembre 2021, Oppeano - Bevilacqua Calcio del 19 gennaio 2022; Bevilacqua calcio - Atletico Città di Cerea del 26 febbraio 2022; Bevilacqua Calcio - Castel d'Azzano del 19 marzo 2022;

LUCA BORASCA, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. Bevilacqua Calcio, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso sottoscritto le distinte di gara consegnate all'arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Bevilacqua Calcio, nelle quali è indicato il nominativo calciatore Sig. Marco Tromplini attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso, in occasione degli incontri sopra elencati, tutti valevoli per il campionato regionale juniores:

MARCO CALONEGO, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Bevilacqua Calcio, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Bevilacqua Calcio, ommesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Sig. Tromplini Marco nonché per averne consentito, o comunque non impedito, l'utilizzo in occasione degli incontri sopra elencati, tutti valevoli per campionato regionale juniores, nonché per aver consentito, e/o comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l'idoneità alla stessa;

A.S.D. BEVILACQUA CALCIO, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, società per la quale erano tesserati i Sig.ri Marco Calonego e Luca Borasca ed al cui interno e nel cui interesse il Sig. Marco Troplini ha posto in essere gli atti e comportamenti descritti nei precedenti capi di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Marco TROPLINI, dal Sig. Luca BORASCA e dal Sig. Marco CALONEGO in proprio e, in qualità di presidente dotato di poteri di rappresentanza, per conto della società A.S.D. BEVILACQUA CALCIO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 6 (sei) giornate di squalifica per il Sig. Marco TROPLINI, di mesi 4 (quattro) e giorni 15 (quindici) di inibizione per il Sig. Luca BORASCA, di mesi 4 (quattro) e giorni 15 (quindici) di inibizione per il Sig. Marco CALONEGO e di € 400,00 (quattrocento) di ammenda e 5 (cinque) punti di penalizzazione per la società A.S.D. BEVILACQUA CALCIO;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)
nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 AGOSTO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE 58/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 670 pfi 21-22 adottato nei confronti dei Sig.ri Luca BRUSCHI, Giuliano BRUSCHI e della società A.S.D. CALESTANESE, avente ad oggetto la seguente condotta:

LUCA BRUSCHI, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società ASD Calestaneese, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 44 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e dall'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico, per avere svolto la funzione e le mansioni di allenatore della squadra della società A.S.D. Calestaneese militante nel campionato di prima categoria, nonostante fosse sprovvisto della qualifica di Allenatore di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

GIULIANO BRUSCHI, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Calestaneese, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F, nonché dall'art. 44 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e dall'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico, per avere conferito l'incarico di allenare la squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel campionato di prima categoria, al Sig. Luca Bruschi, nonostante lo stesso fosse sprovvisto della qualifica di allenatore di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

A.S.D. CALESTANESE, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i Sig.ri Luca Bruschi e Giuliano Bruschi;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Luca BRUSCHI e dal Sig. Giuliano BRUSCHI in proprio e, in qualità di presidente dotato di poteri di rappresentanza, per conto della società A.S.D. CALESTANESE;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo

raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Luca BRUSCHI, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Giuliano BRUSCHI e di € 300,00 (trecento) di ammenda per la società A.S.D CALESTANESE;

— si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)
nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 AGOSTO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE 59/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 634 pf 21-22 adottato nei confronti dei Sig.ri Franco MORRIELLO, Maurizio MORRONE, Gaetano DEL CHIERICO e della società A.S.D. BUCCINO VOLCEI, avente ad oggetto la seguente condotta:

FRANCO MORRIELLO, all'epoca dei fatti iscritto nei ruoli del settore tecnico, ma non tesserato come allenatore, ma come dirigente accompagnatore della società ASD Buccino Volcei Calcio, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 33 comma 1 del Regolamento del settore tecnico e art. 38 comma 1 delle N.O.I.F. poiché per tutta la stagione sportiva 2021-2022 ha svolto l'attività di allenatore, come risulta da tutte le distinte ufficiali di gara, in favore della A.S.D. Buccino Volcei - partecipante al campionato regionale juniores under 19, girone L - pur non essendo tesserato con tale qualifica, nonché per rispondere della violazione di cui all'art. 35 comma 1 del Regolamento del settore tecnico per non aver richiesto ed ottenuto l'obbligo di sospensione dall'Albo del settore tecnico per espletare attività di dirigente accompagnatore della società A.S.D. Buccino Volcei nella stagione sportiva 2021-2022;

MAURIZIO MORRONE, all'epoca dei fatti soggetto non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in favore della società A.S.D. Buccino Volcei, in violazione dell'art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 37 delle N.O.I.F. per avere presenziato in panchina durante gli incontri del campionato regionale juniores under 19, girone L: Buccino Volcei - Calpazio dell' 8 novembre 2021; Buccino Volcei - Faiano del 22 novembre 2021; Buccino Volcei - Giffoni Sei Casali del 6 dicembre 2021; New Mary Rosy - Buccino Volcei del 6 febbraio 2022; Buccino Volcei - Agropoli del 24 febbraio 2022; Giffoni Sei Casali - Buccino Volcei del 21 marzo 2022; Buccino Volcei - Scuola Calcio Spes del 4 aprile 2022; Real Palomonte - Buccino Volcei del 20 aprile 2022; Buccino Volcei - Rossoblu Castel San Giorgio del 28 aprile 2022 con la qualifica di massaggiatore senza essere tesserato per la predetta società e privo di tale qualifica e per avere presenziato in panchina durante l'incontro Buccino Volcei - Temeraria 1957 San Mango del 28 marzo 2022 con la qualifica di dirigente addetto all'arbitro senza essere tesserato;

GAETANO DEL CHIERICO, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Buccino Volcei, in violazione dell'art. 4,

comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 23 comma 1 e 38 comma 1 delle N.O.I.F. per avere consentito e comunque non impedito al Sig. Franco Morriello nella stagione sportiva 2021-2022 di svolgere l'attività di allenatore - così come emerge da tutte le distinte ufficiali di gara - in favore della A.S.D. Buccino Volcei per il campionato regionale juniores under 19, girone L, benché lo stesso non fosse tesserato come allenatore per la predetta società ma bensì come dirigente accompagnatore, nonché per rispondere della violazione dell'art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 39 lettera Fc) del Regolamento del settore tecnico per non aver adempiuto all'obbligo di tesseramento di un allenatore iscritto al Settore Tecnico per la partecipazione al campionato regionale juniores under 19, stagione sportiva 2021-2022 disputato dalla predetta società, nonché per rispondere della violazione dell'art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 35 comma 1 del Regolamento del settore tecnico per avere consentito e comunque non impedito nella corrente stagione sportiva, al Sig. Franco Morriello soggetto iscritto ai ruoli del settore tecnico ma senza essere tesserato con tale qualifica per nessuna società di svolgere l'attività di dirigente accompagnatore in favore della A.S.D. Buccino Volcei senza che lo stesso avesse chiesto e ottenuto la necessaria sospensione dall'Albo del settore tecnico, nonché per rispondere della violazione dell'art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 37 comma 1 delle N.O.I.F. per avere consentito e comunque non impedito, nella corrente stagione sportiva, al Sig. Maurizio Morrone soggetto privo di tesseramento di svolgere attività rilevante per l'ordinamento federale in occasione di 10 gare del campionato regionale juniores under 19 consentendogli e comunque non impedendogli di prendere posto in panchina con la qualifica di dirigente addetto all'arbitro o massaggiatore pur non essendo tesserato e non possedendo nessun titolo abilitativo;

A.S.D. BUCCINO VOLCEI, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i Sig.ri Gaetano Del Chierico e Franco Morriello ed al cui interno e nel cui interesse il Sig. Maurizio Morrone ha posto in essere gli atti e i comportamenti descritti nei precedenti capi di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Franco MORRIELLO, dal Sig. Maurizio MORRONE e dal Sig. Gaetano DEL CHIERICO in proprio e, in qualità di presidente dotato di poteri di rappresentanza, per conto della società A.S.D. BUCCINO VOLCEI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di squalifica per il Sig. Franco MORRIELLO, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Maurizio MORRONE,

di 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Gaetano DEL CHIERICO e di € 400,00 (quattrocento) di ammenda per la società A.S.D. BUCCINO VOLCEI;

— si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)
nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 AGOSTO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE 60/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 693 pfi 21-22 adottato nei confronti dei Sig.ri Tommaso NAPOLI, Salvatore SCOLLO, Salvatore BIANCHETTI e della società POLISPORTIVA CATANIA 1980, avente ad oggetto la seguente condotta:

TOMMASO NAPOLI, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società Polisportiva Catania 1980, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara La Meridiana - Polisportiva Catania 1980 del 28 novembre 2021, valevole per il Campionato Under 17, sottoscritto la distinta di gara consegnata all'arbitro della squadra schierata dalla società Polisportiva Catania 1980 nella quale è indicato il nominativo del calciatore Sig. Sebastiano Alessi, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso, nonché in violazione art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in occasione della medesima gara summenzionata, sottoscritto la distinta di gara consegnata all'arbitro della squadra schierata dalla società Polisportiva Catania 1980 nella quale è indicato, in maniera non veridica, quale anno di nascita del calciatore Sig. Sebastiano Alessi il 2005 anziché il 2004, tanto al fine di far apparire legittima la partecipazione del predetto calciatore al campionato under 17, riservato invece ai nati negli anni 2005 e 2006 come previsto dal Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC n. 1 del 1 luglio 2021;

SALVATORE SCOLLO, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società Polisportiva Catania 1980, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara Pol. Catania 1980 - Play Soccer School del 14 febbraio 2022, valevole per il Campionato Under 17, sottoscritto la distinta di gara consegnata all'arbitro della squadra schierata dalla società Polisportiva Catania 1980 nella quale è indicato il nominativo del calciatore Sig. Sebastiano Alessi, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento del predetto calciatore, nonché in violazione art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in occasione della gara Polisportiva Catania 1980 - Play Soccer School del 14 febbraio 2022, valevole per il Campionato Under 17, sottoscritto la distinta di gara consegnata all'arbitro della squadra schierata dalla società Polisportiva Catania 1980, nella quale è indicato in maniera non veridica il nominativo "Alessio Sebastian" in luogo di Sebastiano Alessi, che ha preso

effettivamente parte alla gara, nonché è ulteriormente indicato l'anno di nascita dei calciatori Sig.ri Sebastiano Alessi e Salvatore Arezzi, nati nel 2004 e non nel 2005, tanto al fine di far apparire legittima la partecipazione dei predetti calciatori alla gara del campionato under 17, riservato ai nati negli anni 2005 e 2006, come previsto dal Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC n. 1 dell'1 luglio 2021;

SALVATORE BIANCHETTI, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Polisportiva Catania 1980, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. Sebastiano Alessi nonché per averne consentito, o comunque non impedito, l'utilizzo in occasione delle gare La Meridiana - Polisportiva Catania 1980 del 28 novembre 2021 e Polisportiva Catania 1980 - Play Soccer School del 14 febbraio 2022, entrambe valide per il Campionato Under 17, nonché ancora per avere consentito, e/o comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l'idoneità alla stessa, nonché in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere consentito, e comunque non impedito, l'utilizzo del calciatore sig. Sebastiano Alessi in occasione delle gare La Meridiana - Polisportiva Catania 1980 del 28 novembre 2021 e Polisportiva Catania 1980 - Play Soccer School del 14 febbraio 2022, entrambe valide per il Campionato Under 17, nonché l'utilizzo del calciatore Sig. Salvatore Arezzi in occasione della gara Polisportiva Catania 1980 - Play Soccer School del 14 febbraio 2022, valida per il Campionato Under 17, benché ai predetti calciatori nati nell'anno 2004 fosse preclusa la partecipazione alle suindicate gare, riservata ai nati negli anni 2005 e 2006, come previsto dal Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC n. 1 dell'1 luglio 2021;

POLISPORTIVA CATANIA 1980, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, società per la quale all'epoca dei fatti erano tesserati i Sig.ri Tommaso Napoli, Salvatore Scollo e Salvatore Bianchetti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Tommaso NAPOLI, dal Sig. Salvatore SCOLLO e dal Sig. Salvatore BIANCHETTI in proprio e, in qualità di presidente dotato di poteri di rappresentanza, per conto della società POLISPORTIVA CATANIA 1980;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per

il Sig. Tommaso NAPOLI, di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Salvatore SCOLLO, di 2 (due) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Salvatore BIANCHETTI e di € 250,00 (duecentocinquanta) di ammenda e 2 (due) punti di penalizzazione per la società POLISPORTIVA CATANIA 1980;

— si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)
nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 AGOSTO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE 61/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 669 pf 21-22 adottato nei confronti dei Sig.ri Fabiano FROSIO, Beniamino BOSCHIROLI, Bernardino FRANCHINA e della società A.C.D. CASNIGO, avente ad oggetto la seguente condotta:

FABIANO FROSIO, all'epoca dei fatti allenatore della società A.C.D. Casnigo, in violazione dell'art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 37 comma 1 del Regolamento del settore tecnico, perché nella stagione sportiva 2021-2022, tesserato come allenatore della A.C.D. Casnigo, ha svolto la funzione di prestanome in favore del Sig. Beniamino Boschioli, dirigente accompagnatore della medesima società, il quale, benché non iscritto nei ruoli del settore tecnico e quindi non abilitato alla conduzione tecnica, ha svolto nella stagione 2021-2022 le funzioni di allenatore di fatto della A.C.D. Casnigo come emerso dal referto di gara della partita Nembrese - ACD Casnigo del 27 marzo 2022 e dal corso delle indagini;

BENIAMINO BOSCHIROLI, all'epoca dei fatti tesserato come dirigente accompagnatore della società A.C.D. Casnigo, in violazione dell'art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 37 comma 1 del Regolamento del settore tecnico, nonché in relazione all'art. 23 comma 1 delle N.O.I.F., perché nella stagione sportiva 2021-2022, benché non iscritto nei ruoli del settore tecnico e quindi non abilitato alla conduzione tecnica, ha svolto le funzioni di allenatore di fatto in favore della A.C.D. Casnigo, come emerso dal referto di gara della partita Nembrese - A.C.D. Casnigo del 27 marzo 2022 e dal corso delle indagini;

BERNARDINO FRANCHINA, all'epoca dei fatti Presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.C.D. Casnigo, in violazione dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli artt. 37 comma 1 del Regolamento del settore tecnico, nonché in relazione all'art. 23 comma 1 delle N.O.I.F., per avere consentito e comunque non impedito al Sig. Beniamino Boschioli, dirigente accompagnatore della A.C.D. Casnigo nella stagione sportiva 2021-2022, di svolgere di fatto l'attività di allenatore in favore della A.C.D. Casnigo al posto dell'allenatore abilitato Sig. Fabiano Frosio, benché non iscritto nei ruoli del settore tecnico e quindi non abilitato alla conduzione tecnica, come emerso dal referto di gara della partita Nembrese - A.C.D. Casnigo del 27 marzo 2022 e dal corso delle indagini;

A.C.D. CASNIGO, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, società alla quale appartenevano al momento della commissione dei fatti i Sig.ri Fabiano Frosio, Beniamino Boschirolì e Bernardino Franchina;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Fabiano FROSIO, dal Sig. Beniamino BOSCHIROLI e dal Sig. Bernardino FRANCHINA in proprio e, in qualità di presidente dotato di poteri di rappresentanza, per conto della società A.C.D. CASNIGO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di squalifica per il Sig. Fabiano FROSIO, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Beniamino BOSCHIROLI, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Bernardino FRANCHINA e di € 300,00 (trecento) di ammenda per la società A.C.D. CASNIGO;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)
nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 AGOSTO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE 62/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 681 pfi 21-22 adottato nei confronti del Sig. Giuseppe Sabino TEDESCHI e della società A.S.D. CANOSA, avente ad oggetto la seguente condotta:

GIUSEPPE SABINO TEDESCHI, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Canosa, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 66, comma 2 bis, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, nel corso dell'intervallo della gara A.S.D. Canosa - A.S.D. Team Orta Nova del 24 marzo 2022, valevole per il Campionato di Eccellenza della stagione sportiva 2021-2022, fatto ingresso nel terreno di gioco, sebbene non inserito della distinta di gara della società A.S.D. Canosa consegnata all'arbitro;

A.S.D. CANOSA, in violazione dell'art. 28, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere i propri sostenitori presenti nel settore "Tribuna coperta" dello stadio sito in Canosa, in occasione della gara A.S.D. Canosa - A.S.D. Team Orta Nova del 24 marzo 2022, valevole per il Campionato di Eccellenza della stagione sportiva 2021 - 2022, rivolto cori offensivi al Sig. Dario Di Giacomo, direttore sportivo della società A.S.D. Canosa, e alla moglie dello stesso, Sig.ra Belen Guayarmina Sosa Suarez, oltre che per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il Sig. Giuseppe Sabino Tedeschi;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giuseppe Sabino TEDESCHI in proprio e, in qualità di presidente dotato di poteri di rappresentanza, per conto della società A.S.D. CANOSA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di mesi 1 (uno) e giorni 15 (quindici) di inibizione per il Sig. Giuseppe Sabino TEDESCHI, di 2 (due) gare da disputarsi nel proprio stadio con il settore "Tribuna coperta" privo di spettatori e di € 300,00 (trecento) di ammenda per la società A.S.D. CANOSA;

– si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)
nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 AGOSTO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina